

LEGGE REGIONALE 12 giugno 2009, n. 19

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2009) - Art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

Articolo 43

(Rateizzazione su crediti tributari accertati)

1. Al fine di perseguire l'azione di recupero dell'evasione tributaria e delle sanzioni amministrative, facilitando le condizioni di assolvimento del debito da parte dei contribuenti morosi, è ammessa la rateizzazione di crediti tributari o delle sanzioni amministrative oggetto di atti di accertamento nonché di crediti tributari oggetto di iscrizione a ruolo fino all'emanazione del ruolo esecutivo.

2. I soggetti che si trovano nelle condizioni di obiettiva difficoltà finanziaria indicate nel successivo articolo 44 per ottenere la rateizzazione hanno facoltà di inoltrare documentata istanza alla struttura tributaria della Regione, a pena di inammissibilità, entro i termini di scadenza del pagamento indicati nell'avviso di accertamento o di ingiunzione.

3. Con proprio atto il dirigente della competente struttura tributaria regionale, a seguito di favorevole istruttoria da concludersi entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza, accorda una dilazione trimestrale nel caso in cui il credito tributario o sanzionatorio sia di importo inferiore ai duemila euro al lordo delle sanzioni, degli interessi e delle spese.

4. Nel caso in cui il credito tributario o sanzionatorio è superiore alla cifra indicata nel comma precedente è ammessa rateizzazione in rate mensili secondo quanto indicato dal successivo comma 9.

5. La dilazione e la rateizzazione hanno effetto dalla comunicazione dell'accoglimento e sono subordinate al previo pagamento degli interessi moratori calcolati sull'importo del credito applicando il tasso di interesse indicato dal successivo comma 9, nonché di un sesto del credito tributario o sanzionatorio inadempito e delle eventuali spese di istruttoria e di notifica maturate alla data della richiesta.

6. Il piano di rateizzazione è comunicato entro trenta giorni al contribuente istante. Qualora il contribuente non ottemperi a due rate successive, anche non consecutive, il soggetto interessato decade immediatamente, e ad ogni effetto, dal beneficio e il credito residuo è iscritto a ruolo per l'esecuzione coatta successivamente a previa intimazione al pagamento. Qualora il contribuente non ottemperi ad una singola rata l'importo della stessa è posposto al termine del periodo di rateizzazione quale ultima rata dovuta, previo rideterminazione del computo degli interessi dovuti sulla rata in questione fino alla nuova scadenza.

7. Nella ipotesi di rateizzazione di credito tributario o sanzionatorio eccedente l'importo complessivo di venticinquemila euro il beneficio è accordato su presentazione di garanzia fideiussoria di soggetto autorizzato ai sensi di legge, ovvero previo assenso all'iscrizione ipotecaria volontaria di primo grado, su beni immobili di proprietà dell'interessato per un valore doppio all'importo del credito complessivo vantato dalla Regione. Il valore dei beni da gravare di ipoteca deve essere asseverato da perizia giurata rilasciata da un soggetto abilitato a spese dell'istante, che assume anche le spese di iscrizione e cancellazione dell'ipoteca.

8. La richiesta e la concessione del beneficio su avviso di accertamento ovvero di ordinanza ingiunzione sospendono l'emissione del ruolo della riscossione coatta ed i conseguenti termini decadenziali previsti per l'emanazione della cartella esattoriale.

9. Con apposito provvedimento il Dipartimento Bilancio e Patrimonio determina le modalità di presentazione dell'istanza prevista dal comma 2, il numero di rate concedibili in ragione dell'importo del credito oggetto di rateizzazione ai sensi del comma 4 nonché il tasso di interesse applicabile ai sensi del comma 5¹².

10. 13(Abrogato)

¹²Comma sostituito dall'art. 2, comma 4, lett. c), della L.R. 31 dicembre 2009, n. 58.

¹³ Comma abrogato dall'art. 2, comma 4, lett. d), della L.R. 31 dicembre 2009, n. 58.

Articolo 44

(Temporanea difficoltà economica)

1. Ai fini dell'applicazione dei benefici della presente legge, è considerato contribuente in temporanea difficoltà economica il soggetto che versi nella condizione di oggettiva impossibilità di corrispondere in un'unica soluzione il debito tributario dovuto all'Amministrazione regionale, risultante da idonea e fedele documentazione, ma che risulta comunque in grado di sopportare l'onere finanziario derivante dalla ripartizione dello stesso debito in un numero di rate congruo rispetto alle sue condizioni patrimoniali.
2. Le condizioni di cui al comma precedente ricorrono per la persona fisica che si trovi in un'imprevista ed anomala precaria situazione reddituale o carenza temporanea di liquidità derivata da eventi impreveduti ed anomali di particolare gravità che, direttamente o indirettamente, interagiscono con la sfera economica e patrimoniale del soggetto. Le suddette condizioni ricorrono per la persona giuridica che sia in stato di crisi aziendale o di mercato di carattere transitorio derivata da causa di forza maggiore, da eventi calamitosi o da causa anomala ed impreveduta di particolare gravità che direttamente o indirettamente interessino la gestione aziendale.
3. È considerata in grado di sopportare l'onere finanziario derivante dalla ripartizione del debito la persona fisica il cui debito tributario sia pari ad un decimo della *situazione economica I.S.E.14*, nonché la persona giuridica il cui debito tributario sia pari ad un decimo della consistenza patrimoniale come risultante dallo stato patrimoniale degli ultimi tre anni, redatto con criteri fiscali.
4. Il Dipartimento Bilancio e Patrimonio con proprio provvedimento ha facoltà di individuare una casistica esemplificativa delle situazioni previste nel presente articolo e determinare modalità operative.